



Comune di Miagliano
Provincia di Biella

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE NEL
SETTORE DEI SERVIZI EROGATI DAL
COMUNE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.11.2002

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento	2
Art. 2 – Integrazioni.....	2
Art.3 – Indicatore della situazione economica equivalente.....	2
Art. 4 – Indicatore della situazione reddituale	3
Art. 5 – Indicatore della situazione patrimoniale.....	3
Art. 6 – Dichiarazione sostitutiva unica.....	5
Art. 7 – Fattori correttivi ed altri elementi per calcolo indicatore della situazione economica equivalente.....	5
Art. 8 – Individuazione del minimo vitale e del minimo alimentare.....	6
Art. 9 – Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni comunali agevolate	6
Art. 10 – Modalità attuative.....	7
Art.11 – Competenze.....	7
Art. 12 – Norme integrative.....	8
Art.13 – Pubblicità del Regolamento	8
Art.14 – Entrata in vigore	8

PARTE PRIMA

Norme di carattere generale

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi agevolati erogati dal Comune, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 109, modificato e integrato con D. Lgs. 03.05.2000, n. 130 e relativi decreti attuativi.

Art. 2 – Integrazioni

1. Le norme del presente Regolamento vanno ad integrare:

- a) il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della Legge 07 agosto 1990, n. 241
- b) ogni altra norma regolamentare relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art.3 – Indicatore della situazione economica equivalente

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, si rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, di cui al successivo art. 6.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica anche se risultano a carico I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Per l'individuazione del nucleo familiare, relativamente a casistiche differenti si fa riferimento ai criteri di cui al DPCM 242/2001;

2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione familiare, di cui al successivo art. 7.

3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale.

4. Viene fatta salva la facoltà di differenziare la composizione del "nucleo familiare" in relazione ai diversi servizi e prestazioni che verranno disciplinati con apposito regolamento.

Art. 4 – Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione ai fini Irpef al netto dei redditi agrari. Per ultima dichiarazione o certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relativa ai redditi dell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'INPS e dagli enti erogatori, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva.
- i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia;
- i proventi derivanti da attività agricole (per le quali è obbligatoria la dichiarazione IVA) tenendo quale riferimento la base imponibile ai fini Irap al netto dei costi di personale;
- il reddito figurativo delle attività finanziarie.

2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino ad un massimo di € 5.164,57 (L.10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini della detrazione di cui trattasi:

- l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato ad almeno uno di essi;
- se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica, se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti il nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Art. 5 – Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale dichiarato ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato e al netto dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre

per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati (quota capitale residua del mutuo contratto).

Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, nel limite di € 51.645,69 (€100.000.000).

Ai fini della detrazione di cui trattasi:

- l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti e di proprietà di almeno uno di essi;
- se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno di essi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta solo in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti il nucleo, la detrazione si applica per detta quota;

b) il valore del patrimonio mobiliare al netto di una franchigia pari a € 15.493,71 (€30.000.000), viene determinato considerando le voci seguenti:

- depositi di c/c e postali, per i quali occorre considerare il saldo contabile al 31 dicembre dell'anno precedente;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e assimilati per cui occorre considerare il valore nominale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri al valore risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati al valore del 31 dicembre dell'anno precedente;
- partecipazioni azionarie in società italiane non quotate in mercati regolamentati per cui va assunto il valore della frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- masse patrimoniali (denaro o beni d'impresa) affidate in gestioni a soggetti abilitati;
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché contratti di assicurazione sulla vita di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati all'ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato;
- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il valore risultante dalla somma di cui al p.to 1 è moltiplicato per un coefficiente pari al venti per cento.

Art. 6 – Dichiarazione sostitutiva unica

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare, resa ai sensi della normativa vigente;

2. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello di cui al D. Lvo 109/1998 e successive modificazioni, è presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale o alla sede territoriale dell'INPS, ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prestazione;

3. La dichiarazione sostitutiva unica recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'Ente effettua l'attestazione e invia i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS;

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Ente può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente;

4. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per fare rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce la precedente a valere su tutti i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente calcolato è facoltà dell'Ente stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.

Art. 7 – Fattori correttivi ed altri elementi per calcolo indicatore della situazione economica equivalente

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente

+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore

+0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66%.

+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.

Art. 8 – Individuazione del minimo vitale e del minimo alimentare

1. Si individua il minimo vitale ISEE, definito come la disponibilità economica necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sia pure minimi, di vita e di relazione pari a Euro 5.226,54 (£ 10.120.000). Tale importo, essendo ISEE, è riferito a tutti i nuclei familiari a prescindere dal numero dei componenti in quanto la riparametrazione del reddito in relazione al numero dei componenti viene già effettuata in sede di calcolo ISEE.

Il minimo vitale viene deliberato dall'organo competente e potrà essere aggiornato annualmente in percentuale pari all'indice ISTAT.

2. Il minimo alimentare ISEE viene definito come la disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza di un nucleo familiare, ed è stabilito nella misura del 60% del minimo vitale ISEE.

Art. 9 – Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni comunali agevolate

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

2. Per ogni singolo servizio o prestazione la Giunta Comunale, oltre a stabilire le tariffe, determinerà le fasce con le relative soglie entro cui poter usufruire delle tariffe agevolate.

3. In caso di mancata determinazione, i limiti sono fissati individuando sei fasce incrementate ciascuna del 25% rispetto al livello base, assumendo quale prima fascia l'indicatore della situazione economica inferiore o pari a:

- a) minimo vitale ISEE di cui all'art. 8 p.to 1 ed eventuali aggiornamenti annuali

tab. n. 1

Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E	Fascia F
€ 5.226,54 (£ 10.120.000)	€ 6.533,18 (£ 12.650.000)	€ 7.839,82 (£15.180.000)	€ 9.146,45 (£17.710.000)	€ 10.453,09 (£20.240.000)	€ 11.759,72 (£ 22.770.000)

b) minimo alimentare ISEE di cui all'art. 8 p.to 2 ed eventuali aggiornamenti annuali

tab. n. 2

Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E	Fascia F
€ 3.135,93 (£ 6.072.000)	€ 3.919,91 (£ 7.590.000)	€ 4.703,89 (£9.108.000)	€ 5.487,87 (£10.626.000)	€ 6.271,85 (£12.144.000)	€ 7.055,83 (£ 13.662.000)

Art. 10 – Modalità attuative

1. Il cittadino richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma di legge, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Il cittadino richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
3. Il cittadino richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. In sede di dichiarazione il cittadino si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolato.
5. Il cittadino richiedente la prestazione o il servizio agevolato presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dall'Ente Locale. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta utilizzando il modello ministeriale, che potrà essere fornito dall'Ente Locale al cittadino richiedente la prestazione al quale verranno date anche indicazioni per l'eventuale compilazione assistita dell'ISEE.

Art.11 – Competenze

1. Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Responsabile del servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle disposizioni regolanti il servizio stesso.
2. Spetta altresì al Responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze con cui verrà attivata idonea convenzione.

3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione comprovante le dichiarazioni rilasciate.

4. Il controllo verrà effettuato a campione e tutte le volte che risulti necessario, cioè quando sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni stesse.

Art. 12 – Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive in materia emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

2. In tali casi, in attesa della eventuale formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art.13 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di avvenuta ripubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio del Comune, per la durata di giorni quindici.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente *Regolamento per l'erogazione delle prestazioni agevolate nel settore sei servizi erogati dal Comune* è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.11.2002, divenuta esecutiva in data 13.12.2002.

Ad avvenuta esecutività della deliberazione, il regolamento è stato ripubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 13.12.2002 al 27.12.2002 (N. Reg. Pubbl. 178).

E' entrato in vigore il giorno 28.12.2002.

Miagliano, 07.01.2003

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(CERETTO dott. Cesare)**